

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 116 del 16/09/2025

PORTO DI ANCONA – INTERDIZIONE TEMPORANEA DI AREA DI SOSTA PER VEICOLI PESANTI LUNGO LA VIA DA CHIO

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di *"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii., a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della succitata L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii., a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- POSTA** la necessità di eseguire nell'immediato un intervento urgente per la riparazione di una tubazione interrata afferente al locale sistema fognario di pubblico servizio presso l'area normalmente adibita alla sosta di veicoli pesanti in via Da Chio nel porto di Ancona;

- VISTO** in proposito il Verbale compilato dagli uffici di questo Ente, protocollato agli atti con n. 18042 in data 12/09/2025;
- CONSIDERATO** che l'esecuzione dei lavori relativi al suddetto intervento, per le esigenze della connessa cantierizzazione, comporterà la temporanea occupazione della summenzionata area di sosta veicolare, la stessa individuata in colore rosso nell'elaborato planimetrico prodotto a corredo del presente provvedimento;
- RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti oltre che della pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, affinché per i lavori in argomento possa essere recata una disciplina specifica con contestuale interdizione agli usi legati alle attività portuali locali dello spazio demaniale all'uopo interessato a scanso di ogni pregiudizievole interferenza operativa;
- VISTI** il Decreto Legislativo 30/05/1992 n.285 recante il "Nuovo Codice della Strada", di cui in particolare gli artt. 5,6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;
- VISTI** gli atti dell'Ufficio;
- SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ancona, per conto di questa Autorità, da parte dell'impresa "Martarelli Paolo" di Recanati (Mc), verranno svolte nelle giornate dal 16 settembre al 20 settembre c.a. i lavori per la riparazione di una tubazione interrata afferente al locale sistema fognario di pubblico servizio presso l'area normalmente adibita alla sosta di veicoli pesanti in via Da Chio, di cui nelle premesse riportato;
- tali lavori, per le esigenze operative della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione della summenzionata area di sosta per veicoli pesanti, la stessa individuata in colore rosso nell'elaborato planimetrico prodotto sotto forma di allegato a corredo del presente provvedimento;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:**

Art. 1

Con **decorrenza immediata e fino alle ore 18,00 del giorno 20 settembre p.v.**, lo spazio demaniale come sopra interessato ai fini dei lavori in argomento, lo stesso evidenziato in colore rosso nell'elaborato planimetrico allegato al presente provvedimento, è interdetto ad ogni uso e a qualunque accesso, restando quindi ivi vietati in proposito l'accesso e la sosta di qualunque veicolo ed ogni persona.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni necessità per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata ai lavori in questione.

Art. 2

In relazione all'interdizione di cui al precedente articolo 1, limitatamente alla durata dell'interdizione medesima, uno spazio della superficie di mq 750,00 c.ca presso il molo L. Rizzo nel porto di Ancona – identificato in colore giallo nell'elaborato planimetrico allegato al presente provvedimento – è riservato alla sosta di veicoli pesanti sbarcati od in attesa di imbarco nelle navi traghetto facenti scalo nello stesso porto, ciò quale misura compensativa per le esigenze del pubblico traffico marittimo.

Art. 3

Per l'intera durata dei lavori di cui nelle premesse, lo spazio demaniale all'uopo impegnato resterà nella totale custodia della competente impresa affidataria.

A tal proposito è stabilito che detto spazio, per le esigenze della cantierizzazione proprie dei lavori in argomento, a cure ed oneri dello stesso soggetto appaltatore, dovrà risultare correttamente recintato e segnalato sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica e privata incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire in qualunque momento intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi verso l'operatività portuale locale e la circostante circolazione viaria, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

Art. 4

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo della competente impresa affidataria quanto segue:

- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente formati che sia necessaria in qualunque momento per impedire interferenze tra le attività proprie del cantiere e la locale operatività portuale nonché la circolazione viaria negli spazi limitrofi;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per lui operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica o privata incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori, ivi inclusi gli addetti agli approvvigionamenti ovvero gli autotrasportatori (a tal riguardo, l'appaltatore dovrà provvedere a fornire adeguata informazione in merito alla conformazione dei luoghi nonché alla viabilità interna ed esterna al cantiere);
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 ora dalla conclusione degli stessi lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica o privata incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;

- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità, sulla base dei vigenti regolamenti (Regolamento accessi approvato con Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6 del 18/05/2016), nonché il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente provvedimento;
- il puntuale rispetto delle vigenti norme e disposizioni istituzionali in materia di sicurezza doganale;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 5

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inserimento nell'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "*Ordinanze*" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

Art. 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)

PORTO DI ANCONA – INTERDIZIONE TEMPORANEA DI AREA DI SOSTA PER VEICOLI PESANTI LUNGO LA VIA DA CHIO

ELABORATO PLANIMETRICO

